



GIUNTA REGIONALE

---

**DIPARTIMENTO AGRICOLTURA - DPD**  
**SERVIZIO FORESTE E PARCHI -DPD021**  
**UFFICIO Coordinamento e Pianificazione nel Settore**  
**Forestale**

Via Salaria Antica Est n. 27B – 67100 L'Aquila  
e- mail: [dpd021@regione.abruzzo.it](mailto:dpd021@regione.abruzzo.it)  
PEC: [dpd021@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpd021@pec.regione.abruzzo.it)

### **CAPITOLATO TECNICO INTEGRATO e MODIFICATO**

**“VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI VEGETATIVE, FITOSANITARIE E DI STABILITÀ DEGLI ALBERI MONUMENTALI DI CUI ALL'ELENCO APPROVATO CON DGR 1103/2015 UBICATI IN AMBITO URBANO E IN AREE AD ALTA FREQUENTAZIONE TURISTICA SUL TERRITORIO DELLA REGIONE ABRUZZO”**

IMPORTO DELL'APPALTO soggetto a ribasso € **39.990,00- oltre iva**

Affidamento diretto, con valutazione di preventivi, ai sensi dell'art. 1 comma 2, lett. a) della legge 11/09/2020, n. 120, come modificato dall'art. 51 del d.l. 77/2021 sulla “governance del PNRR” coordinato con la legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108

**CIG n. Z7139404BC**

Articolo 1 – PREMESSA .....	3
Articolo 2. OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO .....	3
Articolo 3. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO .....	3
Articolo 4. VALORE DELL’AFFIDAMENTO.....	4
Articolo 5. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE.....	5
Articolo 6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE .....	5
Articolo 7. MODALITÀ E LUOGO DI CONSEGNA DEL SERVIZIO – TERMINE DI ULTIMAZIONE ..	7
Articolo 8. PENALITÀ .....	7
Articolo 9. ONERI E COMPITI DELL’AFFIDATARIO E DEL COMMITTENTE .....	8
Articolo 10. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA .....	8
Articolo 11. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA .....	8
Articolo 12. ESECUTIVITÀ DEL CONTRATTO .....	9
Articolo 13. ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA .....	9
Articolo 14. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	9
Articolo 15. ONERI FISCALI E CONTRATTUALI .....	10
Articolo 16. DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’APPALTO .....	10
Articolo 17. VERIFICA DEL SERVIZIO, FATTURAZIONE E PAGAMENTO.....	10
Articolo 18. TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI .....	10
Articolo 19. CAUZIONE PROVVISORIA.....	10
Articolo 20. ANTICIPAZIONE .....	10
Articolo 21 SUBAPPALTO .....	11
Articolo 22 OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ A CARICO DELL’AFFIDATARIO – REQUISITI DELL’APPALTATORE .....	11
Articolo 23. CERTIFICATO DI REGOLARE ADEMPIMENTO .....	11
Articolo 24 SPESE CONTRATTUALI IMPOSTE E TASSE.....	12
Articolo 25 CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI .....	12
Articolo 26 LA C.D. CLAUSOLA DI PANTOUFLAGE .....	12
Articolo 27 CONTROVERSIE .....	13
Articolo 28. INFORMAZIONI PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	13

## **Articolo 1 – PREMESSA**

Il servizio DPD021 “Foreste e Parchi” in qualità di Stazione Appaltante, procederà, previo avviso di manifestazione di interesse, all’affidamento diretto del servizio in oggetto, con consultazione di preventivi, ai sensi dell’art. 1 del D.L. 76/2020 (c.d. “*Decreto Semplificazioni*”, convertito con la L. n. 120/2020) il quale dispone che, in deroga all’art. 36 del D. Leg.vo 50/2016 comma 2, nonché all’art. 157 del D. Leg.vo 50/2016 comma 2, si applicano le procedure di affidamento diretto introdotte dalle disposizioni transitorie di cui ai commi dall’ 1 al 4 relativamente ai contratti sotto soglia in scadenza al 31/12/2021 e successivamente rimodulate nonché prolungate fino al 30/06/2023, ad opera dell’art. 51 del D.L. 31/05/2021, n. 77 sulla “GOVERNANCE DEL PNRR” coordinato con la legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108.

Al fine di garantire la piena attuazione delle disposizioni per la tutela e la salvaguardia degli alberi monumentali, dei filari e delle alberate di particolare pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale di cui all’articolo 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 10, il Ministero delle politiche agricole e forestali ha stanziato con Decreto n. 9093602 del 4 settembre 2020 specifiche risorse finanziarie, destinando le medesime alle Regioni e alle province autonome.

Detto D.M. stabilisce che le regioni utilizzino le risorse finanziarie di cui al contributo statale ai fini della gestione degli alberi inseriti nell’Elenco Nazionale degli Alberi Monumentali d’Italia ponendo in essere azioni mirate e pianificate volte sia al recupero della funzionalità degli esemplari per garantirne la massima longevità sia alla loro valorizzazione sociale e culturale.

Il medesimo Decreto prevede altresì che gli interventi di cui trattasi debbano essere attuati anche allo scopo di valutare il rischio per la sicurezza pubblica derivante dalle eventuali problematiche di stabilità delle piante.

La L.R. 4.1.2014 n. 3 “Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della Regione Abruzzo” dispone in materia all’articolo 46 “Alberi monumentali”, affidando al Servizio competente in materia di politiche forestali, nell’attuale organizzativo della Giunta Regionale Servizio Foreste e Parchi, le relative competenze tecnico-amministrative.

In relazione a quanto sopra esposto risulta pertanto opportuno e necessario disporre di un “Servizio di valutazione delle condizioni vegetative, fitosanitarie e di stabilità degli alberi monumentali, ubicati in ambito urbano e in aree ad alta frequentazione turistica sul territorio della regione Abruzzo”. Il Servizio di cui trattasi è descritto nel dettaglio negli articoli che seguono.

## **Articolo 2. OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO**

Oggetto dell’affidamento è un servizio di valutazione delle condizioni vegetative, fitosanitarie e di stabilità degli alberi monumentali ubicati in ambito urbano e in aree ad alta frequentazione turistica sul territorio della Regione Abruzzo, individuati fra quelli elencati nell’Allegato 6 all’Avviso, al fine di determinarne lo stato generale di salute e di stabilità, la presenza di patologie e l’indicazione dei possibili interventi e cure da somministrare, con particolare riferimento alla riduzione del rischio per la sicurezza pubblica.

Il servizio di cui trattasi si concluderà con la predisposizione di una relazione tecnica dettagliata, corredata di idonea documentazione fotografica, che evidenzii il metodo e il livello di valutazione adottato e i risultati conseguiti, con rilascio di un attestato di stabilità avente valore legale per ogni singolo esemplare esaminato. Dovranno altresì essere dettagliati gli eventuali interventi e cure da somministrare all’esemplare esaminato, con particolare riferimento alla riduzione del rischio nel caso di crolli o altro.

Nell’espletamento del Servizio si dovrà tener conto del fatto che obiettivo primario del medesimo è la conservazione degli esemplari esaminati.

## **Articolo 3. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO**

Il servizio richiesto si articola in tre distinte fasi.

Nella PRIMA FASE si dovrà procedere, sulla scorta dell'elenco Allegato 6 all'Avviso, all'individuazione delle piante ivi censite localizzate in ambito urbano o in ambiti comunque oggetto di particolare frequentazione anche se solo in ristretti periodi dell'anno (esempio santuari, luoghi ove si tengono sagre, ecc.).

La SECONDA FASE consisterà nella valutazione delle condizioni di salute e stabilità di ogni singolo albero individuato nella FASE 1 connesse al rischio di crolli secondo la metodologia operativa del V.T.A. - Visual Tree Assessment, e in osservanza a quanto indicato dal "Protocollo ISA (International Society of Arboriculture) sulla Valutazione della Stabilità degli Alberi" ovvero dal Protocollo Aretè® per la Valutazione integrata di Stabilità dell'Albero [ver. 3.2] (<http://www.protocolloarete.com>).

Detta valutazione dovrà essere eseguita, in funzione delle motivate necessità individuate dal soggetto incaricato mediante i 3 livelli di approfondimento di seguito descritti.

**Livello A - Valutazione visiva ordinaria con procedura a terra.** Valutazione visuale da terra di tutte le caratteristiche dell'albero importanti ai fini della determinazione delle condizioni di salute e stabilità, da effettuarsi su tutti gli esemplari individuati in esito alla PRIMA FASE. La valutazione dovrà fornire una descrizione delle condizioni stazionali, delle caratteristiche dendro-strutturali, delle anomalie morfologiche e dei difetti dell'albero, dei segni e sintomi derivanti da patologie di varia natura, la probabilità di cedimento, la valutazione del rischio, la definizione delle prescrizioni inerenti le cure colturali, la mitigazione della vulnerabilità alla caduta o crollo, la documentazione fotografica di supporto.

**Livello B - Valutazione visiva ordinaria con procedura in quota.** Qualora a causa della sospetta presenza di anomalie e difetti nella parte superiore dei rami la valutazione visiva ordinaria con procedura a terra non sia sufficiente a definire un quadro valutativo completo ed esauriente delle condizioni di salute dell'albero e del livello di pericolosità, la valutazione potrà essere integrata da un'indagine in quota con l'ausilio di una piattaforma o in *Tree Climbing*.

**Livello C - Valutazione avanzata.** Qualora la valutazione visiva, sia con procedura a terra sia in quota, non consenta di acquisire un quadro valutativo completo ed esauriente delle condizioni di stabilità, l'individuazione e la stima dell'estensione di alcuni difetti strutturali interni e la stabilità della pianta possono essere verificati mediante l'impiego di idonea strumentazione specifica, ivi compresa l'esecuzione di prove di trazione o prove analoghe finalizzate a determinare con la minore approssimazione possibile la potenzialità del ribaltamento della zolla radicale o la rottura del fusto, determinando al tempo stesso la velocità critica del vento che potrebbe determinare tali accadimenti.

Nella TERZA FASE il soggetto incaricato dovrà produrre la documentazione tecnica seguente, redatta e sottoscritta da professionista abilitato:

- relazione tecnica, corredata di idonea documentazione fotografica dettagliata, che evidenzii per ogni singolo esemplare: il metodo e il livello di valutazione adottato; i risultati della valutazione, individuando il grado di stabilità e l'assegnazione ad una scala di rischio della pianta oggetto di valutazione; gli eventuali interventi e cure da somministrare all'esemplare con particolare riferimento alla riduzione del rischio;
- attestato di stabilità avente valore legale per ogni singolo esemplare esaminato.

#### **Articolo 4. VALORE DELL'AFFIDAMENTO.**

L'importo stimato del servizio è riportato nel seguente quadro economico.

<b>SERVIZI: PRESTAZIONI A MISURA</b>	<b>BASE D'ASTA (IVA escl)</b>
Valutazione visiva ordinaria con procedura a terra	€ 50 ad albero
Valutazione visiva ordinaria con procedura in quota	€ 200 ad albero
Valutazione avanzata	€ 600 ad albero

I prezzi indicati sono intesi al netto di iva e cassa previdenziale ove dovuta.

Trattandosi di servizi a misura il costo è comprensivo di oneri e spese.

Trattandosi di un servizio che si svolge all'aperto nei siti in cui sono ubicate le piante non sono presenti oneri per la sicurezza interferenziali.

Il ribasso praticato non inciderà sulla capienza del contratto, ma sarà applicato a tutti i prezzi unitari previsti nell'elenco prezzi ed a quelli eventualmente concordati. L'importo di affidamento coincide con quello di perizia ed i prezzi ribassati costituiranno i prezzi contrattuali da applicare alle prestazioni effettuate fino all'esaurimento dell'importo.

Qualora si rendessero disponibili ulteriori importi a bilancio e si ritenesse utile e necessario procedere con il monitoraggio di ulteriori alberi potranno essere oggetto di specifica valutazione ulteriori e specifici interventi sempre inquadrabili nelle fattispecie di cui al precedente paragrafo.

Parimenti, qualora in funzione dell'esecuzione degli interventi richiesti si determini un esaurimento dell'importo contrattuale, si potrà procedere ad ulteriore integrazione.

I conseguenti servizi, valutati sulla base dell'elenco di riferimento con applicazione dello stesso ribasso praticato in sede di gara, saranno affidati singolarmente e con specifici provvedimenti all'appaltatore principale essendo tale facoltà esplicitamente prevista in sede di gara ed avendone tenuto conto ai fini della qualificazione richiesta per la partecipazione.

## **Articolo 5. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE**

La Stazione Appaltante procederà mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 51 comma 1 lett. a) punto 2) 2.1. della Legge n. 108 del 29 luglio 2021 previa consultazione di preventivi con i professionisti e le società iscritti al MEPA nelle categorie di interesse e dotati delle specifiche attitudini richieste per il servizio in oggetto.

I fornitori ai quali saranno richiesti i preventivi saranno scelti discrezionalmente fra quelli che avranno presentato manifestazione d'interesse privilegiando i soggetti con migliore formazione specifica e maggiore esperienza in servizi analoghi.

Il contratto d'appalto sarà stipulato a misura così come definito dall'art. 3 comma 1 lett. e) del D.Lgs. 50/2016 e, tenuto conto di quanto indicato dall'art. 36 comma 9-bis del D.Lgs. 50/2016, l'aggiudicazione avverrà mediante il criterio del prezzo più basso inferiore a quello stimato in perizia da determinarsi mediante ribasso unico sugli elenchi prezzi di riferimento.

Il contratto sarà stipulato in forma semplificata ai sensi dell'art.32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016.

La stazione appaltante potrà procedere all'affidamento anche in presenza di una sola offerta.

La stazione appaltante potrà decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulterà conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Non sono ammesse offerte in aumento.

## **Articolo 6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE**

Per l'espletamento del servizio in oggetto, oltre requisiti generali di non sussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, sono richiesti i requisiti di seguito elencati.

### **A) Operatori economici**

- Idoneità professionale art. 83 comma 1 lett. a) D.Lgs. 50/2016: iscrizione al registro della Camera di Commercio Industria Artigianato nonché iscrizione al Mepa
- Capacità economica e finanziaria art. 83 comma 1 lett. b) D.Lgs. 50/2016: copertura assicurativa contro i rischi professionali con un massimale pari almeno a € 500.000,00 - oltre Iva.

- Capacità tecnico professionale art. 83 comma 1 lett. c) D.Lgs. 50/2016:
  - essere in possesso o avere disponibilità delle attrezzature necessarie per lo svolgimento del servizio;
  - presenza contrattualizzata di almeno un professionista laureato con i seguenti requisiti: 1) Laurea magistrale in Scienze Forestali, Scienze Agrarie, Scienze Ambientali, Scienze naturali; 2) Abilitazione all'esercizio della libera professione di Dott. Forestale o Dott. Agronomo o Perito Agrario laureato o Agrotecnico laureato e iscrizione al relativo Ordine o collegio Professionale; 3) Documentata specializzazione nelle attività oggetto del Servizio acquisita mediante frequenza di corsi di formazione / specializzazione; 4) Documentata esperienza almeno quinquennale in servizi analoghi commissionati da Enti pubblici.

## **B) Professionisti**

- Idoneità professionale art. 83 comma 1 lett. a) D.Lgs. 50/2016: 1) Laurea magistrale in Scienze Forestali, Scienze Agrarie, Scienze Ambientali, Scienze naturali; 2) Abilitazione all'esercizio della libera professione di Dott. Forestale o Dott. Agronomo o Perito Agrario laureato o Agrotecnico laureato e iscrizione al relativo Ordine o collegio Professionale; 3) Documentata specializzazione nelle attività oggetto del Servizio acquisita mediante frequenza di corsi di formazione / specializzazione; 4) Documentata esperienza almeno quinquennale in servizi analoghi commissionati da Enti pubblici; 5) iscrizione al Mepa
- capacità economica e finanziaria art. 83 comma 1 lett. b) D. Lgs. 50/2016: copertura assicurativa contro i rischi professionali con un massimale pari almeno a € 500.000,00 - oltre Iva;
- capacità tecnico professionale art. 83 comma 1 lett. c) D. Lgs. 50/2016: essere in possesso o avere disponibilità delle attrezzature necessarie per lo svolgimento del servizio.

## **C) Raggruppamento Temporaneo di Professionisti**

- Idoneità professionale art. 83 comma 1 lett. a) D.Lgs. 50/2016: 1) Laurea magistrale in Scienze Forestali, Scienze Agrarie, Scienze Ambientali, Scienze naturali; 2) Abilitazione all'esercizio della libera professione di Dott. Forestale o Dott. Agronomo o Perito Agrario laureato o Agrotecnico laureato e iscrizione al relativo Ordine o collegio Professionale; 3) Documentata specializzazione nelle attività oggetto del Servizio acquisita mediante frequenza di corsi di formazione / specializzazione; 4) Documentata esperienza almeno quinquennale in servizi analoghi commissionati da Enti pubblici; 5) iscrizione al Mepa
- capacità economica e finanziaria art. 83 comma 1 lett. b) D. Lgs. 50/2016: copertura assicurativa contro i rischi professionali con un massimale pari almeno a € 500.000,00 - oltre Iva;
- capacità tecnico professionale art. 83 comma 1 lett. c) D. Lgs. 50/2016: essere in possesso o avere disponibilità delle attrezzature necessarie per lo svolgimento del servizio.

Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara raggruppamenti temporanei di concorrenti le dichiarazioni di cui all'allegato A, Allegato 2, Allegato 4 e 4 bis e l'Allegato 5 dovranno essere rese – a pena di esclusione – da ciascuno degli operatori economici che costituiscono o si impegnano a costituire i raggruppamenti temporanei.

Nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti, la dichiarazione dovrà contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi indicato espressamente e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto – documento di stipula - in nome e per conto proprio e dei mandanti.

I suddetti requisiti dovranno essere autocertificati tramite la compilazione e la sottoscrizione digitale del DGUE da parte dell'operatore economico.

## **Articolo 7. MODALITÀ E LUOGO DI CONSEGNA DEL SERVIZIO – TERMINE DI ULTIMAZIONE**

L'avvio del servizio è previsto dopo l'aggiudicazione dell'appalto all'esito della notifica della determinazione di aggiudicazione previa verifica del possesso dei requisiti richiesti.

Il Servizio dovrà essere eseguito entro 12 mesi decorrenti dalla firma del contratto, salvo eventuali proroghe che potranno essere concesse dal Servizio per comprovati motivi.

Il completamento della PRIMA FASE, come descritta all'articolo 3 dovrà avvenire entro mesi 2 (due) decorrenti dalla data di cui sopra. Al termine di detta fase l'appaltatore dovrà consegnare alla stazione appaltante l'elenco completo delle piante sulle quali verranno effettuate le verifiche di cui alle fasi seconda e terza.

Qualora a seguito dell'avvio dei controlli visivi previsti risulti evidente oppure si abbiano fondati sospetti circa la presenza di difetti strutturali a carico del fusto, l'appaltatore dovrà dare formale e tempestiva comunicazione al Servizio ai fini dell'esecuzione delle indagini supplementari. La comunicazione dovrà individuare gli esemplari interessati, il tipo di indagine da eseguire e la relativa tempistica di esecuzione.

Le suddette prestazioni saranno contabilizzate mediante l'applicazione dei prezzi unitari stabiliti in elenco (a cui sarà applicato il ribasso praticato in sede di gara).

### **Contabilità del Servizio**

Entro il termine stabilito per la conclusione del servizio l'appaltatore dovrà far pervenire:

1. relazione tecnica generale conclusiva relativa all'attività di indagine sulle alberature individuate ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3, recante l'esito dei controlli effettuati;
2. relazione tecnica, corredata di idonea documentazione fotografica dettagliata, che evidenzii per ogni singolo esemplare: il metodo e il livello di valutazione adottato; i risultati della valutazione, individuando il grado di stabilità e l'assegnazione ad una scala di rischio della pianta oggetto di valutazione; gli eventuali interventi e cure da somministrare all'esemplare con particolare riferimento alla riduzione del rischio;
3. attestato di stabilità avente valore legale per ogni singolo esemplare esaminato.

La documentazione di cui sopra dovrà essere consegnata al RUP, anche mediante trasmissione informatica.

Qualora o tutta o parte della suddetta documentazione non fosse conforme a quanto indicato nel presente capitolato, sarà necessario procedere alla revisione della stessa.

In funzione della gravità delle mancanze / difformità riscontrate sarà assegnato un congruo termine per le necessarie rettifiche. In tal caso l'Affidatario non avrà diritto al riconoscimento di costi aggiuntivi per le correzioni e/o modificazioni al servizio. Tale termine potrà (ad insindacabile giudizio del RUP) essere comunque computato ai fini dell'applicazione delle penali di cui al successivo Articolo 8.

## **Articolo 8. PENALITÀ**

Qualora gli interventi non vengano effettuati nei tempi assegnati e dunque vi siano ritardi, sarà applicata la penalità dell'1‰ (un per mille) dell'importo contrattuale per ogni giorno solare di ritardo e per un massimo del 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale.

Al ricorrere delle circostanze di cui sopra il RUP provvederà a comunicare l'applicazione della relativa penale, specificandone l'importo, mediante PEC.

L'ammontare della/e penale/i sarà detratto dalla contabilità.

L'appaltatore potrà richiedere la disapplicazione della/e penale/i fornendo apposito riscontro scritto entro 10 giorni dalla contestazione dell'evento argomentando le proprie ragioni con ogni mezzo ritenuto idoneo a

giustificazione del suo operato. Sulla disapplicazione della penale deciderà il responsabile del procedimento entro i 10 gg successivi al ricevimento delle memorie dell'appaltatore.

La disapplicazione sarà possibile qualora il ritardo maturato non sia imputabile all'appaltatore e/o per cause di forza maggiore (condizioni meteo non idonee, altri motivi determinanti l'impossibilità di porre in essere le attività non imputabili all'appaltatore, etc.).

La penale non verrà applicata nel caso in cui venga impedito l'accesso dal proprietario dell'albero anche a seguito dell'intervento della stazione Appaltante (cui il professionista deve obbligatoriamente segnalare l'impedimento) con idonee comunicazioni o eventuali azioni consentite (in base alla normativa vigente) nei confronti del proprietario.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il diritto della stazione appaltante al risarcimento di eventuali maggiori danni o ulteriori oneri sostenuti o subiti a causa del comportamento dell'appaltatore.

#### **Articolo 9. ONERI E COMPITI DELL'AFFIDATARIO E DEL COMMITTENTE**

L'affidatario si assume ogni responsabilità per i casi di infortuni e di danni arrecati alla Regione Abruzzo in dipendenza di negligenza o colpa anche lieve nella esecuzione degli adempimenti scaturenti dal contratto. Si assume altresì la responsabilità dei danni di qualsiasi natura che dovessero derivare a terzi a causa di errori commessi nella esecuzione del servizio.

L'affidatario dovrà inoltre dare comunicazione al proprietario dell'albero, al Comune e all'Ufficio dei Carabinieri Forestali, competenti per territorio, con congruo anticipo la data d'inizio del servizio.

Il RUP consegna all'affidatario l'elenco georeferenziato degli alberi monumentali oggetto del presente capitolato e le informazioni utili per prendere contatto con gli Uffici Carabinieri Forestali competenti per territorio (indirizzo e recapito telefonico).

Il RUP fornirà inoltre all'affidatario ogni altra indicazione e documentazione utili per il miglior espletamento del servizio nonché la massima collaborazione per tutta la durata dell'incarico.

#### **Articolo 10. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA**

Tutti i documenti relativi alla presente procedura, fino all'aggiudicazione, dovranno essere inviati esclusivamente via PEC all'indirizzo [dpd021@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpd021@pec.regione.abruzzo.it), essere redatti in formato elettronico ed essere sottoscritti pena di esclusione con firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lett. s) del D.Lgs.n. 82/2005.

Il preventivo dovrà pervenire entro e non oltre il termine perentorio indicato con data e ora nella lettera di invito a presentare preventivo per l'affidamento del servizio, pena l'irricevibilità dello stesso e comunque la non ammissione alla procedura. L'ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del sistema.

Nella lettera di invito a presentare preventivo per l'affidamento del servizio sarà altresì indicato il termine entro il quale si potranno formulare richieste di chiarimenti.

La lettera di invito conterrà inoltre l'elenco dei documenti e dei modelli che l'impresa dovrà utilizzare ai fini dell'offerta.

#### **Articolo 11. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA**

Ai fini dell'affidamento il Servizio procederà:

- alla verifica della conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto negli allegati;
- alla verifica della completezza e della regolarità formale della documentazione presentata;
- alla verifica del preventivo e alla valutazione finale.



L'aggiudicazione verrà formalizzata, previa predisposizione delle verifiche previste *ex lege*, con provvedimento del Dirigente del Servizio.

Ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D. Lgs. 50/2016, le carenze di qualsiasi elemento formale dell'offerta possono essere sanate attraverso la procedura del soccorso istruttorio. In particolare in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità "essenziale" degli elementi e del DGUE, il responsabile del procedimento assegna al concorrente un termine non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Il responsabile del procedimento per fase dell'affidamento potrà comunque richiedere all'offerente chiarimenti in ordine al contenuto della documentazione e delle dichiarazioni presentate, diverse da quelle soggette a sanatoria ai sensi del capoverso che precede, con facoltà di assegnare a tal fine un termine perentorio, entro cui l'offerente deve far pervenire quanto richiesto, pena l'esclusione dalla procedura di affidamento.

#### **Articolo 12. ESECUTIVITÀ DEL CONTRATTO**

Il contratto diventa esecutivo dopo la comunicazione da parte dell'amministrazione dell'avvenuta autorizzazione del relativo impegno di spesa. Prima di tale comunicazione non potrà in nessun caso essere eseguita alcuna prestazione.

#### **Articolo 13. ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA**

L'Appaltatore, gli eventuali subappaltatori e lavoratori autonomi, ciascuno per quanto di propria competenza, dovranno provvedere all'adeguata formazione e informazione del personale lavoratore addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

L'Appaltatore gli eventuali subappaltatori e lavoratori autonomi sono tenuti ad assicurare il personale lavoratore addetto contro gli infortuni sul lavoro e si obbligano a far osservare scrupolosamente le norme in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (D.Lgs. n. 81 del 9.04.2008 e s.m.i.); i datori di lavoro sono altresì responsabili dell'osservanza delle norme in materia di regolarità contributiva e assicurativa, nonché della regolarità dei contratti di lavoro.

Anche ai sensi, ma non solo, dell'art. 97 comma 1 del Decreto n.81/2008 l'appaltatore è obbligato:

- a) osservare le misure generali di tutela di cui agli art.li 15/17/18/19 e all'allegato XIII dello stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;
- b) rispettare e curare le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene nell'osservanza delle disposizioni degli art.li da 108 a 155 sempre del Decreto 81/2008 e smi e degli allegati relativi;
- c) verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati.

#### **Articolo 14. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

La Regione Abruzzo potrà richiedere la risoluzione del contratto in caso di ripetuti inadempimenti degli obblighi contrattuali da parte dell'appaltatore tali da comportare l'applicazione delle penali di cui all'articolo 8. In tal caso saranno pagati i servizi regolarmente effettuati, determinati sulla base dell'elenco prezzi di cui all'articolo 4.

## **Articolo 15. ONERI FISCALI E CONTRATTUALI**

Sono ad esclusivo e completo carico della ditta appaltatrice tutti gli eventuali oneri previsti dalle vigenti disposizioni di legge, comprese le imposte di bollo e di registro, anche se non espressamente richiamate nel presente capitolato senza diritto a rivalsa.

## **Articolo 16. DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO**

La sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

L'appaltatore dà atto, senza alcuna riserva, della piena conoscenza e disponibilità della documentazione predisposta dal Servizio, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi le prestazioni da eseguirsi.

## **Articolo 17. VERIFICA DEL SERVIZIO, FATTURAZIONE E PAGAMENTO**

L'importo del servizio sarà corrisposto in due ratei come segue:

- primo rateo, pari al 50% dell'importo di aggiudicazione al raggiungimento di un numero di valutazioni effettuate pari a un terzo del totale delle valutazioni previste;
- secondo rateo (saldo) a conclusione dell'attività di valutazione dei restanti esemplari (pari a 2 terzi sul totale degli alberi).

Il servizio sarà oggetto di verifica di conformità delle prestazioni eseguite. La fatturazione e il pagamento della fornitura è subordinato all'esito positivo di dette verifiche.

La fatturazione avverrà con le modalità previste dalla normativa vigente e in base al ribasso praticato in sede di offerta. Ogni fattura da emettere nel formato elettronico, sarà liquidata entro 60 giorni, previa acquisizione del DURC da parte dell'Amministrazione.

## **Articolo 18. TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI**

Ai sensi dell'art. 3 commi 1 e 8 della Legge 136/2010 gli operatori economici titolari dell'appalto nonché eventuali subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva accesi presso banche o poste italiane Spa entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione di interessi e per la richiesta di risoluzione.

## **Articolo 19. CAUZIONE PROVVISORIA**

Considerato che, stante il valore dell'appalto, si ricade nella fattispecie di cui all'Art.36 comma 2 lett. b) del Dlgs.50/16 (affidamento diretto previa acquisizione di almeno tre preventivi), non è richiesta la presentazione della cauzione provvisoria ai sensi dell'articolo 93 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

## **Articolo 20. ANTICIPAZIONE**

Sulla base di quanto previsto dall'Art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016 è prevista, qualora richiesta, la corresponsione in favore dell'Appaltatore di un'anticipazione pari al 20% del valore del contratto.

Tenuto conto dei disposti del suddetto Art. 35 comma 18, la corresponsione della suddetta anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa pari all'importo dell'anticipazione stessa maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo (coincidente con la durata del contratto).

L'anticipazione sarà progressivamente e proporzionalmente recuperata in corrispondenza di ogni stato di avanzamento fino alla concorrenza dell'importo sui pagamenti effettuati.

## **Articolo 21 SUBAPPALTO**

I soggetti affidatari dei contratti di norma eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lett. d) del D.Lgs.50/2016. E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell'art. 105 del D.Lgs.50/2016. Il servizio può essere subappaltato entro il limite del 40% dell'importo complessivo contrattuale. L'affidamento in subappalto è consentito previa autorizzazione della Stazione Appaltante.

L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti dell'Amministrazione per l'esecuzione del servizio oggetto di subappalto, sollevando l'Ente da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di servizi subappaltati.

Il subappalto non autorizzato comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste dal decreto legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246

## **Articolo 22 OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ A CARICO DELL’AFFIDATARIO – REQUISITI DELL’APPALTATORE**

L'Appaltatore è tenuto ad osservare, nei confronti dei propri dipendenti, il trattamento economico e normativo previsto dai contratti di lavoro nella località e nel periodo cui si riferiscono i lavori e risponde in solido dell'applicazione delle norme anzidette anche da parte di subappaltatori. Sarà suo obbligo adottare nell'esecuzione dei lavori tutti i provvedimenti e le cautele necessari per garantire l'incolumità degli operai e rimane stabilito che egli assumerà ogni ampia responsabilità sia civile che penale nel caso di infortuni, della quale responsabilità s'intende quindi sollevato il personale preposto alla Direzione e sorveglianza.

L'aggiudicatario è obbligato al rispetto delle normative antinfortunistiche e sulla sicurezza e la salute dei lavoratori.

L'appaltatore è obbligato prima di iniziare il servizio, in relazione alle vigenti disposizioni legislative, ad assicurare i propri operai e dipendenti contro gli infortuni sul lavoro. Sono a carico della ditta stessa le pratiche e le spese per tale assicurazione, nonché l'obbligo delle relative notifiche in caso di infortunio. Resta inteso che, qualunque sia la natura e la causa di eventuali infortuni o danneggiamenti, ogni più ampia responsabilità ricadrà sull'appaltatore, il quale dovrà pertanto provvedere ai risarcimenti del caso, manlevando la Regione Abruzzo nonché il personale preposto alla Direzione e sorveglianza del Servizio, da ogni responsabilità.

L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio delle prestazioni l'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali.

## **Articolo 23. CERTIFICATO DI REGOLARE ADEMPIMENTO**

Al termine del servizio, dopo l'emissione del verbale di ultimazione del servizio, il RUP dopo avere effettuato le opportune verifiche sull'adempimento di tutti gli obblighi ed oneri prescritti dal contratto e dalle leggi vigenti e dopo aver verificato che tutte le contestazioni emesse in sede di controllo siano state chiuse con le opportune verifiche mancanti, emetterà il "Certificato finale di regolare adempimento del servizio".

Contestualmente all'emissione del "Certificato finale di regolare adempimento del servizio" verrà emesso il certificato di pagamento. Anche il pagamento del saldo verrà effettuato ai sensi della Legge 136/2010.

Con l'emissione del "Certificato finale di regolare adempimento del servizio", dopo l'avvenuta esecutività del provvedimento di approvazione dello stesso certificato, saranno liquidate le prestazioni eseguite e potranno essere sbloccate le trattenute a garanzia e svincolata la polizza assicurativa.

#### **Articolo 24 SPESE CONTRATTUALI IMPOSTE E TASSE**

Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:

1. eventuali spese contrattuali;
2. tasse e altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione delle prestazioni e la messa in funzione degli impianti;
3. tasse e altri oneri dovuti a Enti Territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica etc ) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;

A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri che direttamente o indirettamente gravino sulle prestazioni oggetto dell'appalto.

Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto IVA, che è regolata dalla Legge.

Stante il combinato disposto dell'art.32 comma 10 e comma 14 si procederà all'avvio dell'esecuzione del contratto non essendo applicabile il termine dilatorio.

#### **Articolo 25 CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI**

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

È ammessa la cessione dei crediti ai sensi del combinato disposto dell'art. 106 del d.lgs.50/2016 e della legge 2172/1991 n.52. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debentrici.

#### **Articolo 26 LA C.D. CLAUSOLA DI PANTOUFLAGE**

1. In relazione alle previsioni di cui all'art. 1, comma 9, lett. e), della L. 190/2012, e dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001, l'Appaltatore dichiara:
  - a) che non sussistono relazioni di parentela, affinità, o situazioni di convivenza o frequentazione abituale tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dell'Appaltatore e gli amministratori, i dirigenti e i dipendenti della Stazione appaltante;
  - b) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti della Stazione appaltante, che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della medesima, per il triennio successivo alla cessazione del loro rapporto di lavoro, né di avergli attribuito incarichi a qualsiasi titolo.
2. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tale clausola sono nulli e comportano il divieto, all'Appaltatore che li ha conclusi o conferiti, di contrattare con la Stazione Appaltante, per i successivi tre anni, con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti, fatta salva, in ogni caso, la facoltà della Stazione appaltante di richiedere, ai sensi di legge, il risarcimento di ogni eventuale danno subito.

## **Articolo 27 CONTROVERSIE**

Per quanto non previsto nel presente capitolato valgono le norme del nuovo codice degli appalti D.lgs.50/2016 e del codice civile. Per qualsiasi controversia il foro competente sarà quello di L'Aquila. E espressamente esclusa la competenza arbitrale.

## **Articolo 28. INFORMAZIONI PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (nel seguito anche "regolamento UE") relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, i dati forniti dai concorrenti vengono raccolti e trattati per verificare la sussistenza dei requisiti ai fini della partecipazione alla gara e, in particolare ai fini della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, nonché ai fini dell'aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica.

I dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono forniti inoltre, per la redazione e la stipula del contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso.

Il trattamento dei dati verrà effettuato dalla Stazione appaltante in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici idonei a trattare i dati nella misura prevista dal Codice Privacy (aggiornato e modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018 n. 101) e dal Regolamento UE.

Nell'ambito dell'esecuzione del contratto, l'aggiudicatario assumerà il ruolo di Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE, e sarà all'uopo nominato dal Titolare del Trattamento a cui afferiscono i trattamenti effettuati nell'ambito dell'appalto (Regione Abruzzo - Servizio Foreste e Parchi). Le indicazioni specifiche sulla natura, sull'impegno e sulle responsabilità del fornitore in relazione all'incarico di Responsabile del Trattamento saranno comunicate dal Titolare del Trattamento in sede di nomina. L'aggiudicatario, dovrà, pertanto, mettere in atto le misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del citato regolamento e garantisca la tutela dei diritti degli interessati.

Per quanto concerne i trattamenti di competenza regionale, Titolare del Trattamento è la Regione Abruzzo, rappresentata dal suo Presidente pro-tempore, con sede in Via Leonardo da Vinci 6 - 67100 L'Aquila (AQ), CF 80003170661. Posta Elettronica: [privacy@regione.abruzzo.it](mailto:privacy@regione.abruzzo.it), centralino: (+39) 0862.3631.